

D.P.Reg. 17 maggio 2002, n. 0140/Pres.

Regolamento contenente criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli e associati e alle Associazioni di volontariato per le attività di protezione civile. Approvazione.

Il Presidente della Regione

Premesso che l'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dispone che l'Amministrazione regionale assuma a propria rilevante funzione - da svolgere a livello centrale - quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali anche se di competenza di enti e soggetti subregionali, dirette a garantire in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali l'incolumità delle persone e/o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno e che per loro natura o estensione, debbano essere fronteggiate con misure straordinarie, nonché a garantire il tempestivo soccorso;

Atteso che le funzioni della Direzione regionale della protezione civile istituita, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 64/1986, quale struttura di rilevanza generale con compiti di coordinamento unitario delle attività di protezione civile, si esplicano principalmente nei livelli di previsione, prevenzione ed intervento, finalizzati rispettivamente, all'abbassamento delle soglie di rischio, alla gestione delle emergenze ed al ripristino della situazione di normalità;

Atteso che la Direzione regionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 19 della citata legge regionale n. 64/1986, predispone i sistemi di accertamento, comando e controllo, attraverso i quali viene coordinato l'impiego di emergenza delle risorse regionali di protezione civile; appronta le risorse umane, materiali ed organizzative per l'impiego in operazioni di emergenza; organizza e coordina le esercitazioni di protezione civile coordina gli apporti del volontariato organizzato su base regionale per operazioni sia di prevenzione che di emergenza;

Rilevato, in particolare, che ai sensi dell'articolo 10 - comma 1, lettera b) - della succitata legge regionale n. 64/1986, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti agli Enti locali singoli od associati ed alle Associazioni di volontariato al fine di dotare le rispettive strutture di apparecchiature e di impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento e/o deposito;

Visto altresì, che ai sensi del citato articolo 10 - comma 1, lettera e), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare corsi di addestramento alle attività di protezione civile per gli operatori addetti, nonché simulazioni di emergenze;

Rilevato, infine, che ai sensi del medesimo articolo 10 - comma 1, lettera g), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti agli Enti locali singoli od associati per l'espletamento delle attribuzioni previste agli articoli 7 e 8 della medesima legge;

Richiamata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, contenente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, ed in particolare l'articolo 30 che prevede che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi, sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Visto il testo regolamentare e relativo allegato contenente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli od associati ed alle Associazioni di volontariato per l'attività di protezione civile, ai sensi della legge regionale n. 64/1986, predisposto dalla Direzione regionale della protezione civile;

Vista la Delib.G.R. 26 agosto 1996, n. 3766, concernente i criteri per la dotazione dei Gruppi comunali, iscritti nell'Elenco regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 64/1986, di equipaggiamenti individuali, di attrezzature e mezzi operativi;

Vista la Delib.G.R. 28 luglio 1997, n. 2264, concernente i criteri generali per la ripartizione dei fondi finalizzati alla dotazione dei Gruppi comunali di Protezione civile di sedi di allocamento e/o depositi;

Visto l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Su conforme Delib.G.R. 7 maggio 2002, n. 1388;

Decreta

È approvato, per i motivi illustrati in premessa, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, lettere b), e) e g) della legge regionale n. 64/1986, il "Regolamento contenente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli e associati e alle Associazioni di volontariato per le attività di protezione civile", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Regolamento contenente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli e associati e alle Associazioni di volontariato per le attività di protezione civile, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, lettere b), e) e g), della legge regionale n. 64/1986

Articolo 1

Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 10, primo comma, lettere b) e) e g), della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore degli Enti locali singoli o associati, e delle Associazioni di volontariato di protezione civile, al fine di sviluppare il Sistema regionale integrato di protezione civile, in attuazione dell'articolo 16 della medesima legge regionale.

Articolo 2

Soggetti beneficiari.

1. Sono beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1, gli Enti locali singoli o associati e le Associazioni di volontariato di protezione civile, per l'espletamento delle attività di protezione civile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Associazioni di volontariato di protezione civile devono risultare iscritte nell'Elenco regionale previsto all'articolo 30 della legge regionale n. 64/1986, al momento della presentazione della domanda.

3. Per le finalità di cui al comma 1, gli Enti locali singoli o associati devono disporre; al momento della presentazione della domanda, di un Gruppo comunale di volontari di protezione civile iscritto nell'Elenco regionale previsto all'articolo 30 della legge regionale n. 64/1986.

Articolo 3

Criteri generali.

1. La concessione dei finanziamenti, per ogni esercizio finanziario, viene effettuata, sulla base della "Pianificazione tecnica annuale per il potenziamento del volontariato di protezione civile" di cui all'articolo 4, nei limiti delle risorse disponibili, fatte salve le finalità del Fondo regionale per la protezione civile al verificarsi di situazioni di emergenza.
2. I finanziamenti di cui al presente regolamento sono concessi nelle seguenti misure:
 - a) fino al massimo del 100% della spesa ritenuta ammissibile per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1 lettere b) e g) della legge regionale n. 64/1986;
 - b) fino al massimo del 90% della spesa ritenuta ammissibile per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 64/1986.
3. Nella concessione dei finanziamenti oggetto del presente regolamento si tiene conto delle eventuali analoghe forme di finanziamento ottenute al medesimo titolo; l'ammontare complessivo dei finanziamenti ottenuti, sia pubblici che privati, non può superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta.

Articolo 4

Pianificazione tecnica annuale per il potenziamento del volontariato di protezione civile

1. Costituiscono strumenti di pianificazione tecnica annuale:
 - a) Il Piano tecnico annuale;
 - b) la banca dati delle risorse di protezione civile aggiornata entro il 31 gennaio di ogni anno con i dati forniti dai comuni o dalle Associazioni di volontariato di protezione civile.
2. Il Piano annuale di cui alla lettera a) del comma 1, è reso noto entro il 31 ottobre di ogni anno, a seguito dell'adozione da parte dell'Assessore alla protezione civile, e riguarda l'anno successivo a quello di adozione.
3. Il Piano annuale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e ne viene garantita la massima diffusione tramite strumenti telematici.
4. Il Piano annuale specifica:
 - a) le linee guida che si intendono seguire per l'organizzazione e lo sviluppo del Sistema regionale integrato di protezione civile;
 - b) gli obiettivi da raggiungere tramite la concessione dei finanziamenti;
 - c) la rilevanza delle diverse tipologie di finanziamento, di cui all'articolo 6, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b);
 - d) i criteri di priorità, nell'ambito di ciascuna tipologia di finanziamento, ai fini della formazione della graduatoria;
 - e) le percentuali di cui all'articolo 3, comma 2;
 - f) eventuali massimi di spesa per ogni singola tipologia di finanziamento;
 - g) eventuali importi fissi di finanziamento all'interno di ogni singola tipologia.

Articolo 4-bis

Eventi straordinari.

1. Per comprovate esigenze straordinarie del Sistema regionale di protezione civile derivanti dal verificarsi di uno stato di emergenza o in vista di un rischio di emergenza, di cui all'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, al fine di assicurare l'efficace ed efficiente operatività del Sistema regionale di protezione civile, il Piano tecnico annuale di cui all'articolo 4, anche se già pubblicato, e comunque entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento, può essere rimodulato con decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile, su proposta del Direttore centrale della protezione civile della Regione. Nel medesimo decreto, l'Assessore provvede a differire i termini per la presentazione del Piano tecnico annuale e per la presentazione delle relative domande di finanziamento.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1 e in deroga alla pianificazione prevista all'articolo 4, la Giunta regionale, su motivata relazione tecnica del Direttore centrale della protezione civile della Regione e su proposta dell'Assessore regionale alla protezione civile, può autorizzare la concessione di finanziamenti per le tipologie di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), al fine di assicurare l'efficace ed efficiente operatività del Sistema regionale di protezione civile, qualora compromessa, anche a livello locale, a causa di fatti accidentali, imprevisti ed imprevedibili

Articolo 5

Graduatoria e criteri di priorità.

1. La graduatoria, per ogni singola tipologia di interventi, tiene conto, oltre che dei criteri di priorità adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d), anche dei seguenti elementi di valutazione:

- a) eventuali finanziamenti ricevuti dai soggetti beneficiari per la medesima tipologia di finanziamento, negli anni precedenti;
- b) regolare adempimento dell'obbligo dell'invio dei dati finalizzati all'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), per ciò che riguarda i soggetti beneficiari stessi.

1-bis. La graduatoria di cui al comma 1, non riguarda i finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2

Articolo 6

Tipologie di finanziamento.

1. I finanziamenti possono essere richiesti per:

- a) dotazione, mantenimento operativo e rinnovo di attrezzature a mezzi operativi;
- b) dotazione di sedi di allocamento e deposito;
- c) organizzazione e svolgimento di esercitazioni;
- d) organizzazione e svolgimento di corsi di formazione;
- e) attuazione di progetti organici ed articolati afferenti le tipologie delle lettere a), b), c), d).

Articolo 7

Attrezzature e mezzi operativi.

1. In relazione all'articolo 6, lettera a), le attrezzature e i mezzi operativi si dividono in:

- a) attrezzature e mezzi che costituiscono la dotazione base dei Gruppi comunali di protezione civile costituiti nei comuni di, cui all'articolo 8;
- b) attrezzature e mezzi operativi specialistici per i Gruppi comunali e per le Associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 9.

Articolo 8

Dotazione base.

1. La dotazione base è intesa come il complesso di mezzi e attrezzature che garantisce ai Gruppi comunali la loro completa operatività nelle azioni di protezione civile, nel rispetto dei principi di sicurezza.

2. Nel piano annuale viene identificata la dotazione di base, di cui al comma 1, con riferimento agli obiettivi definiti ai sensi dell'articolo 4 comma 4, lettera b).

3. Ai fini della concessione del finanziamento per la manutenzione o rinnovo dei mezzi o attrezzature di base, si provvede previa relazione di un tecnico comunale, che certifichi lo stato

dell'attrezzatura o del mezzo. Una volta concesso il finanziamento, la Direzione regionale della protezione civile, di seguito denominata Direzione, ai fini della concessione, effettua un controllo sull'effettivo stato dell'attrezzatura o del mezzo.

Articolo 9

Attrezzature e mezzi operativi specialistici.

1. Le attrezzature e i mezzi operativi specialistici sono intesi come i beni strumentali di indispensabile utilizzo nello specifico settore di intervento del Gruppo comunale e dell'Associazione di volontariato di protezione civile e strettamente necessari per lo svolgimento delle attività di protezione civile coordinate dalla Direzione, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 64/1986.

2. Nel Piano annuale sono individuati le attrezzature e i mezzi operativi specialistici oggetto di finanziamenti; con riferimento agli obiettivi definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b).

3. Ai fini della concessione del finanziamento per la manutenzione o rinnovo delle attrezzature e mezzi operativi specialistici, è richiesta, per i Gruppi comunali, una relazione di un tecnico comunale che certifichi lo stato dell'attrezzatura o del mezzo; per le Associazioni è richiesta la dichiarazione del Presidente dell'Associazione che certifichi lo stato dell'attrezzatura o del mezzo. Una volta concesso il finanziamento la Direzione, ai fini dell'erogazione, effettua un controllo sull'effettivo stato dell'attrezzatura o del mezzo.

Articolo 10

Sedi di allocamento e deposito.

1. In relazione all'articolo 6, lettera b) sono ammesse le richieste di finanziamenti riguardanti la dotazione di sedi funzionali di allocamento e deposito.

2. I finanziamenti finalizzati alla dotazione di sedi funzionali di allocamento e deposito sono utilizzabili sia per la copertura di spese dirette, sia per l'abbattimento degli oneri derivanti dalla contrazione di mutui.

3. Le sedi funzionali di allocamento e deposito oggetto di finanziamenti, devono essere adibite a fini di protezione civile per almeno cinque anni.

Articolo 11

Esercitazioni.

1. In relazione all'articolo 6, lettera c), per gli effetti del presente regolamento, si definisce esercitazione, ogni azione operativa di protezione civile coordinata dalla sala operativa regionale di protezione civile e svolta dai soggetti di cui all'articolo 1 e per le finalità dallo stesso articolo previste, allo scopo di migliorare, attraverso la simulazione di stati di emergenza, il livello di preparazione dei volontari per il loro impiego in situazioni di emergenza.

2. Sono ammesse a finanziamento le spese per la partecipazione alle esercitazioni organizzate fuori Regione congiuntamente con Organizzazioni di volontariato di protezione civile di altre regioni, solo se programmate di concerto con la Direzione.

Articolo 12

Corsi di formazione.

1. In relazione all'articolo 6, lettera d), sono ammesse le richieste di finanziamento presentate dai soggetti di cui all'articolo 1, riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione relativi alle attività di protezione civile e rivolti agli operatori di protezione civile.
2. Le richieste di finanziamento devono essere corredate da una dettagliata relazione, in cui sono specificati le finalità, gli obiettivi e i relativi argomenti trattati nei corsi.

Articolo 13

Progetti.

1. In relazione all'articolo 6, lettera e), gli Enti locali in forma singola o associata e le Associazioni di volontariato di protezione civile, possono richiedere finanziamenti per progetti organici ed articolati relativi ad attività di protezione civile rientranti nelle attività individuate nel Piano annuale, di cui all'articolo 4.
2. Per gli effetti del presente regolamento, si definisce progetto organico un'iniziativa articolata e complessa di protezione civile afferente alle tipologie di finanziamento di cui all'articolo 6 lettere a), b); c) e d).
3. Ai fini della valutazione dell'iniziativa, di cui al comma precedente i soggetti di cui al comma 1 devono fornire i seguenti elementi:
 - a) obiettivi e finalità;
 - b) ambito territoriale interessato e soggetti coinvolti;
 - c) strumenti per la realizzazione degli obiettivi di cui alla lettera a);
 - d) tempi di realizzazione ed eventuale suddivisione temporale delle fasi di realizzazione;
 - e) piano finanziario che riporti, per ogni voce di spesa, il preventivo dei costi;
 - f) benefici attesi e indicatori per la loro misurazione.
4. I progetti sono valutati da una commissione tecnica, costituita con decreto dell'Assessore alla protezione civile, presieduta dal Direttore centrale della protezione civile della Regione, e composta da due funzionari della Protezione civile della Regione indicati motivatamente dal Direttore centrale. La Commissione, che opera con la presenza di tutti i componenti, dura in carica fino al 31 dicembre dell'anno della sua costituzione e può essere ricostituita. I pareri della Commissione sono vincolanti e, relativamente alla prima fase della valutazione di cui al comma 5, lettera a), sono assunti a maggioranza ⁽⁵⁾.
5. La valutazione della commissione tecnica di cui al comma 4, si articola in due fasi:
 - a) nella prima fase la commissione verifica la pertinenza dei progetti presentati con le attività di protezione civile e l'interesse concreto e attuale che gli stessi rivestono per lo sviluppo del Sistema integrato di protezione civile; il parere tecnico predisposto dalla commissione valutatrice alla conclusione della prima fase viene sottoposto all'Assessore regionale alla protezione civile, il quale esclude i progetti che non dimostrano pertinenza con le attività di protezione civile e che non rivestono interesse concreto e attuale per lo sviluppo del Sistema integrato di protezione civile;
 - b) nella seconda fase la commissione valutatrice applica, sui progetti che hanno superato la prima fase, il metodo matematico del "confronto a coppie"; descritto nell'allegato I.
6. La valutazione dei progetti nella seconda fase di cui al comma 5, lettera b), tiene conto dei seguenti parametri:
 - a) grado di efficacia ed efficienza nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, in relazione agli obiettivi definiti nel Piano annuale;
 - b) grado di articolazione del progetto e definizione dei suoi dettagli tecnici;
 - c) grado di efficacia ed efficienza del progetto;

- d) grado di congruità dell'investimento economico prospettato per la realizzazione del progetto;
- e) grado di coinvolgimento di più Enti locali e/o Associazioni nella realizzazione del progetto stesso.

6-bis. Qualora le risorse siano sufficienti a finanziare tutti i progetti che hanno superato la prima fase di valutazione prevista al comma 5, lettera a), non si procede nella seconda fase della valutazione prevista al comma 5, lettera b)

7. L'Assessore regionale alla protezione civile approva la graduatoria delle domande sottoposte a valutazione.

8. L'Assessore regionale alla protezione civile, in base alle risorse disponibili, può limitare i finanziamenti ad un solo progetto per ciascun soggetto richiedente.

9. Le modalità di erogazione del finanziamento possono tener conto dell'articolazione del progetto e della sua realizzazione in lotti funzionali.

Articolo 14

Termini e modalità di presentazione delle domande.

1. La domanda di finanziamento, presentata sulla base del "Piano tecnico annuale", di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), salvo i casi di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis, deve pervenire alla Protezione civile della Regione entro il 31 gennaio di ogni anno e deve essere redatta secondo il modello indicato nel Piano annuale, sottoscritto dal legale rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 1 e deve riportare:

- a) i dati identificativi del richiedente;
- b) il preventivo di spesa;
- c) le finalità perseguite con il finanziamento;
- d) eventuali contribuzioni ricevute per le medesime finalità negli esercizi precedenti.

1-bis. Le domande di finanziamento presentate in assenza del "Piano tecnico annuale" di cui al comma 1, si intendono archiviate.

2. La regolarizzazione o l'integrazione della domanda può essere richiesta, per i soli aspetti formali o documentali, entro il termine di trenta giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa. L'Ente locale o l'Associazione deve ottemperare entro i trenta giorni naturali e consecutivi successivi, decorrenti dalla data del ricevimento della suddetta richiesta. Decorso invano tale termine la domanda è considerata inammissibile.

2-bis. Le domande di finanziamento non accolte, si intendono archiviate il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 15

Concessione ed erogazione dei finanziamenti.

1. Il riparto dei finanziamenti viene disposto entro il 30 giugno del medesimo anno di presentazione della domanda, sulla base delle risorse finanziarie stanziare per ciascun esercizio finanziario e secondo i criteri previsti dal presente regolamento e dal Piano tecnico annuale.

2. Qualora le disponibilità non fossero sufficienti a coprire nella misura massima prevista tutte le richieste ammesse, il finanziamento viene ridotto proporzionalmente sulla base della graduatoria stilata ai sensi dell'articolo 5, comma 1; in misura non superiore al 30%.

3. La riduzione proporzionale di cui al comma 2, non si applica nei casi in cui, nel Piano annuale, siano stati individuati, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera g), degli importi fissi di finanziamenti.

4. Dell'esito della domanda di finanziamento, viene data comunicazione al soggetto richiedente entro il 31 luglio dell'anno di presentazione della domanda stessa.

4-bis. I finanziamenti di cui all'articolo 4-bis, comma 2, sono erogati entro 30 giorni dalla data della deliberazione della Giunta regionale di autorizzazione dei finanziamenti stessi.

Articolo 16

Modalità di assegnazione dei finanziamenti.

1. I finanziamenti, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, e 13 sono erogati anticipatamente in un'unica soluzione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 13 comma 8, del presente regolamento.

2. I finanziamenti di cui agli articoli 11 e 12 sono erogati anticipatamente nella misura dell'80% dell'ammontare ammesso. Il saldo viene erogato su presentazione di idonea documentazione, di cui all'articolo 17, del presente regolamento.

Articolo 16-bis

Modifiche alle domande di finanziamento.

1. Su presentazione di motivata richiesta, la Protezione civile della Regione può autorizzare eventuali modificazioni delle domande di finanziamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d).

2. Su presentazione di motivata richiesta, la Protezione civile della Regione può autorizzare eventuali modificazioni delle domande di finanziamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), previa verifica da parte della Commissione tecnica di cui all'articolo 13, comma 4, della pertinenza del progetto modificato con le attività di protezione civile e l'interesse concreto e attuale che gli stessi rivestono per lo sviluppo del Sistema integrato di protezione civile, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5), lettera a).

3. L'eventuale autorizzazione alle modifiche di cui ai commi precedenti, non influisce sulla graduatoria di cui all'articolo 5.

Articolo 17

Rendicontazione.

1. La documentazione a rendiconto deve essere prodotta ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, comma 8 e seguenti.

2. I termini per la rendicontazione vengono fissati dall'Assessore alla protezione civile nel decreto di erogazione.

Articolo 18

Verifiche e revoche.

1. Il gestore del Fondo regionale per la protezione civile può disporre controlli ispettivi ai sensi dell'articolo 33, comma 9, legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

2. Il finanziamento viene revocato nei casi previsti dall'articolo 47 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

3. In caso di estinzione delle Associazioni di volontariato di protezione civile, i beni acquistati con i finanziamenti ricevuti ai sensi del presente regolamento devono essere attribuiti ad altre Associazioni iscritte nell'Elenco regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, nello stesso settore di attività, previa comunicazione all'Assessore regionale alla protezione civile.

Articolo 19

Abrogazioni.

1. Con il presente regolamento sono abrogati:

- la Delib.G.R. 26 agosto 1996, n. 3766 concernente i criteri per la dotazione dei Gruppi comunali, iscritti nell'Elenco regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 64/1986, di equipaggiamenti individuali, di attrezzature e mezzi operativi;
- la Delib.G.R. 28 luglio 1997, n. 2264, concernente i criteri generali per la ripartizione dei fondi finalizzati alla dotazione dei Gruppi comunali di protezione civile di sedi di allocamento e/o deposito.

Articolo 20

Norme transitorie.

1. Il Piano di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) per l'anno 2002 viene adottato, con decreto dell'Assessore alla protezione civile entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Per i finanziamenti relativi all'anno 2002, le domande devono essere presentate entro 90 giorni a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Piano annuale di cui al comma 1.

3. Le domande di finanziamento già presentate entro il 31 marzo 2002 possono essere integrate o riformulate secondo i criteri di cui al presente regolamento ed al Piano tecnico annuale di cui al comma 1, entro il termine fissato dal comma 2.

3-bis. Per l'anno 2004, il Piano tecnico annuale per il potenziamento del volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 4, comma 2, del D.P.Reg. 17 maggio 2002, n. 0140/Pres., è reso noto entro il 31 marzo 2004.

3-ter. Per l'anno 2004, le domande di finanziamento, devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 21

Norme finali.

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

